



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Reg. Delib.

N. 285 Reg. Public.

OGGETTO: **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ALIQUOTE ANNO 2016**

L'ANNO DUEMILASEDICHI ADDÌ SEI DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 21.00 NELLA SEDE COMUNALE.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

N. D'ORDINE		N. D'ORDINE	
1	ARRIGOTTI ENRICO	9	FRIGOLI MAURIZIO (ASSESSORE)
2	BETTONI GIANDOMENICO	10	GALLI LUCA (ASSESSORE)
3	CALDIROLI VITTORIO	11	GIACCI FABRIZIO (ASSESSORE)
4	CAPUTO ROMEO	12	MAZZUCCO MATTEO
5	CERANA FABRIZIO	13	PONTI MARIA GRAZIA
6	CERINI ALFREDO	14	PORRO PAOLO
7	CINAPPA EUGENIO	15	SOMMARUGA MATTEO (ASSESSORE)
8	FERRO FERRUCCIO (ASSESSORE)	16	VERONELLI NICOLETTA
		17	FARISOGGIO FABRIZIO (SINDACO)

SONO ASSENTI: ARRIGOTTI ENRICO, PONTI MARIA GRAZIA, SOMMARUGA MATTEO, VERONELLI NICOLETTA.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. CORONA ANTONINO

IL SIG. ALFREDO CERINI - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Sono assenti i consiglieri Cerini, Chiappa, Frigoli, Caputo e Bettoni. **Presenti n. 8.**

Il presidente, assessore Galli, illustra il provvedimento.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Atteso che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad esclusione dei terreni agricoli e, con decorrenza 2016, dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il tributo dovuto dall'utilizzatore è pari al 30%, la restante parte è dovuta dal possessore. Con decorrenza dal 2016, l'imposta a carico dell'occupante, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui, l'unità immobiliare occupata, sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;
- è versata in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno;

Considerato anche che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, fra l'altro:

- l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari,

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

Considerato, altresì, che è prevista la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visti:

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 18 in data 06.05.2016;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2015 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione per l'annualità 2015;

Dato atto che le risultanze finali dei costi dei servizi indivisibili previsti dall'art. 19 del Regolamento IUC sono i seguenti, desunti dal Conto consuntivo anno 2014:

N	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 398.072,25
2	SPESE PUBBLICA SICUREZZA DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE	€ 602.914,51
3	SGOMBERO DELLA NEVE	€ 27.048,12
4	PROTEZIONE CIVILE	€ 12.280,87
5	BIBLIOTECA	€ 346.679,19
6	ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€ 376.441,03
7	URP/SPORTELLI POLIFUNZIONALI	€ 137.792,50
8	SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 229.747,21
TOTALE		€ 2.130.975,68

Considerato, infine, che il comma 26, dell'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Tenuto quindi conto della necessità di garantire i servizi di cui sopra, erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone la fissazione delle aliquote TASI confermando le aliquote applicate nell'anno 2015, come indicato nel prospetto Allegato A) con un gettito di imposta previsto, per l'anno 2016, in circa € 470.000,00.=;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2016 come indicato nel prospetto Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando le aliquote in vigore nell'anno 2015;
3. di stimare in € 470.000,00.= il gettito della TASI anno 2016 derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni applicate;
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);
5. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

TIPOLOGIE	TASI Aliquote 2016
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 *	ESENTE
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*	2,0 per mille Detrazione € 70,00
<p>Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze* dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i)</p> <p>La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - let. c) - art. 13 D.L. 201/2011)</p> <p>L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - let d) - art. 13 D.L. 201/2011)</p>	ESENTE
<p>Le unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze* concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale (Art. 6 Regolamento IUC)</p> <p>Dal 01.012016 le unità immobiliari e relative pertinenze*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato con atto registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (Art. 7bis del Regolamento IUC)</p>	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011)	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
<p>Le unità immobiliari comprese nella Categoria A (abitazioni) con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle unità immobiliari di Cat. A/10 (uffici e studi privati), - delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ai sensi del vigente Regolamento IUC - delle abitazioni principali * 	Azzeramento
<p>Le unità immobiliari comprese nella Categoria C/6 (box) con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle unità immobiliari pertinenza dell'abitazione principale * - delle unità immobiliari pertinenza degli immobili concessi in uso gratuito a parenti ai sensi del vigente Regolamento IUC 	Azzeramento
Aree fabbricabili	Azzeramento
L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque in alcun modo occupata come da vigente Regolamento comunale IMU	Azzeramento
Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Comma 2 - lettera b) art. 13 D.L. 201/2011)	Azzeramento
Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate	1,00 per mille
<p>* Definizione: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale</p>	


22



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

246
ALBO
TUBU

16



Delibera n.
SETTORE N. 04

Proposta n.
SERVIZIO TRIBUTI / ECONOMATO

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
ALIQUOTE ANNO 2016

OSSERVAZIONI

notare eventuali scadenze per l'adozione
l'atto o altri elementi utili):

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

Li, 21 APR. 2016

BAGATTI CRISTINA

(firma del responsabile del settore)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li, 21 APR. 2016

BAGATTI CRISTINA

BAGATTI CRISTINA



SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

